

Monza, gennaio 2015

**Circolare 02/2015**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300, S.O. n. 99, la Legge 23.12.2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in vigore dal 1.01.2015.

Di seguito esponiamo brevemente le principali disposizioni contenute nel provvedimento precisando che diverse norme sono di dubbia interpretazione e che pertanto si renderà necessario, per chi si trovasse coinvolto, un aggiornamento specifico. Sottolineiamo inoltre che le informazioni riportate sono necessariamente sintetiche e non esauriscono tutte le condizioni, particolarità e dettagli di ogni singola disposizione. Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per chiarimenti ed approfondimenti.

Cordiali saluti.

**Studiotesta Professionisti Associati**

## **LEGGE DI STABILITA' 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014)**

Sommario

<b>LEGGE DI STABILITA' 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014)</b> .....	<b>1</b>
<b>Imposte dirette</b> .....	<b>2</b>
Buoni pasto elettronici - Art. 1, cc. 16, 17 .....	2
Costo del personale dipendente deducibile ai fini Irap - Art. 1, cc. 20, 25 .....	2
Opzione per redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti, marchi - Art. 1, cc. 37-45 .....	2
Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti - Art. 1, c. 21 .....	2
Proroga delle detrazioni per risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili - Art. 1, c. 47, lett. a), b), art. 48 .....	2
Nuovo regime fiscale forfetario - Art. 1, c. 54 .....	3
Regime forfetario - agevolazione ai fini contributivi - Art. 1, cc. 76-82 .....	5
Abrogazione di regimi agevolati e norme transitorie - Art. 1, cc. 85-88 .....	5
Detrazione erogazioni liberali a Onlus - Art. 1, cc. 137, 138 .....	5
Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 626, 627 .....	6
Ritenuta dell'8% sui bonifici per detrazioni da interventi edilizi e riqualificazione energetica - Art. 1, c. 657 .....	6
Capitali percepiti da assicurazioni sulla vita in caso di morte - Art. 1, cc. 658, 659 .....	6
Cfc e livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia - Art. 1, c. 680 .....	6
Reddito dei lavoratori frontalieri - Art. 1, c. 690 .....	6
Redditi dei residenti a Campione d'Italia - Art. 1, c. 691 .....	6
<b>Novità IVA</b> .....	<b>6</b>
Prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - IVA non addebitata per applicazione del Regime del reverse charge - Art. 1, cc. 629, lett. a) .....	6
Altre ipotesi di applicazione del Regime del reverse charge - Art. 1, cc. 629, lett. a) .....	8
Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (split payment) - Art. 1, cc. 629, lett. b) e c), 632, 633 .....	8
Cessioni di bancali in legno - Art. 1, c. 629, lett. d) .....	8
Iva e-book - Art. 1, c. 667 .....	8
Aliquota Iva sulle cessioni di pellet - Art. 1, c. 711 .....	8
<b>Accertamento, riscossione, incentivi</b> .....	<b>8</b>
Informazioni finanziarie ai fini Isee - Art. 1, c. 314 .....	8
Nuovo ravvedimento operoso Art. 1, c. 637, lett. a) e b) .....	9
Associazioni sportive dilettantistiche. Tracciabilità pagamenti - Art. 1, c. 713 .....	9
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 118, 119, 120, 121 .....	9
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo Art. 1, cc. 35, 36 .....	9
Responsabilità solidale settore del trasporto - Art. 1, c. 248 .....	11
<b>VARIE</b> .....	<b>11</b>
ENASARCO - nuove aliquote, massimali e minimali .....	11

## **Imposte dirette**

### ***Buoni pasto elettronici - Art. 1, cc. 16, 17***

Le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, incluse quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, (normalmente erogate tramite buoni pasto) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Il limite di esenzione sale ad euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

La disposizione entra in vigore il 1.07.2015.

### ***Costo del personale dipendente deducibile ai fini Irap - Art. 1, cc. 20, 25***

Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 è deducibile dall'imponibile l'intero costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Questa deduzione è incrementale rispetto alle deduzioni già previste ordinariamente (contributi INPS/INAIL, costo per apprendisti, deduzioni forfetarie etc).

### ***Opzione per redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti, marchi - Art. 1, cc. 37-45***

I titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione di una tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L'opzione ha durata per 5 esercizi sociali ed è irrevocabile.

Detti redditi non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.

In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un preventivo accordo con l'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la determinazione dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni, di cui al punto precedente, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del 2° periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Si applicano le disposizioni relative al ruling.

La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 ma per il 2015 la percentuale di esclusione dal reddito complessivo è del 30% e per il 2016 del 40%.

### ***Credito di imposta pari al 10% dell'Irap per soggetti senza dipendenti - Art. 1, c. 21***

Sempre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, ai soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.

Il credito deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione in cui viene liquidata l'imposta.

### ***Proroga delle detrazioni per risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili - Art. 1, c. 47, lett. a), b), art. 48***

La detrazione fiscale del 65% per IRPEF ed IRES per i lavori di riqualificazione energetica e gli interventi realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità viene prorogata e comprende ora le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2015 (precedentemente il termine finale era il 31/12/2014 per i soggetti generici e 30/06/2015 per i condomini);

La detrazione si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per:

a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis C.C. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2015;

b) l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D. Lgs. 29.12.2006, n. 311, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

c) spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione ed il limite per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR la detrazione IRPEF è stata così rimodulata:

- 50% per le spese sostenute nel periodo dal 26/06/2012 al 31/12/2015 (precedentemente il limite finale era il 31/12/2014) e con limite di spesa di euro 96.000;
- 36% per le spese sostenute dal 01/01/2016 e con limite di spesa di euro 48.000

La detrazione del 50% per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia spetta anche nel caso di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi (non più 6 mesi) dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

La detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, in concomitanza con opere di ristrutturazione edilizia, è prorogata al 31/12/2015 con limite di spesa e percentuale invariate (limite euro 10.000, detrazione 50%).

### **Nuovo regime fiscale forfetario - Art. 1, c. 54**

Dal 2015 nasce un nuovo regime fiscale, riservato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

**I requisiti per l'accesso sono i seguenti:**

a) aver conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nella tabella sotto riportata, in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; Per determinare il limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime non rilevano gli eventuali adeguamenti agli studi di settore e ai parametri e, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato.

b) aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiori a euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa);

c) possedere alla chiusura dell'esercizio beni strumentali di costo lordo complessivo non superiore ad euro 20.000. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1. per i beni in locazione finanziaria, rileva il costo sostenuto dal concedente;
2. per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva il valore normale (determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir);
3. i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio professionale e per l'uso personale concorrono nella misura del 50%;
4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46;
5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti;

d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (comprese quindi le pensioni). Se la somma dei redditi da lavoro o assimilati e quelli professionali non supera euro 20.000, tale verifica di prevalenza non è necessaria.

Chi inizia l'esercizio di imprese, arti o professioni dichiara, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei citati requisiti.

**Sono esclusi dalla possibilità di aderire al regime forfetario:**

a) coloro che si avvalgono di **regimi speciali ai fini dell'Iva** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i **non residenti**, esclusi quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) chi, in via esclusiva o prevalente, effettua **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano**, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

### **Determinazione del reddito nel regime forfetario**

Il reddito imponibile dei soggetti in regime forfetario è calcolato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi

percepiti il **coefficiente di redditività** diversificato in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Dal risultato si deducono quindi i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Sul reddito così determinato si applica **un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%**.

La percentuale di redditività è ridotta di un terzo (scendendo quindi dal 15% al 10%) alle nuove iniziative produttive, cioè quando:

- il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, **attività** artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca**, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi **ricavi e compensi**, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non sia superiore ai limiti previsti** per l'accesso al regime.

I ricavi e i compensi conseguiti in regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto**.

### Modalità operative

I contribuenti che adottano il regime forfetario non applicano l'IVA sulle operazioni attive e sono quindi esonerati dal **versamento dell'Iva** e sono anche esonerati dagli **obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** ad eccezione degli obblighi di **numerazione** e di **conservazione delle fatture di acquisto** e delle bollette doganali, di **certificazione dei corrispettivi** e di conservazione dei relativi documenti.

Ovviamente non è detraibile l'IVA assolta sulle fatture di acquisto.

I contribuenti in regime forfetario **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte**, ma solo ad indicare **nella dichiarazione dei redditi** il codice fiscale del percettore.

Sono inoltre esclusi **dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri** e sono esonerati dalla **comunicazione clienti-fornitori** e dalla **comunicazione black list**.

I contribuenti che possono fruire del regime forfetario possono **optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito **nei modi ordinari**. L'opzione, **valida per almeno un triennio**, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Il regime forfetario cessa a partire **dall'anno successivo** a quello in cui viene a mancare anche una sola delle delle condizioni previste per l'accesso.

Alla data di stesura di questo documento sono già annunciate modifiche alla disciplina appena descritta.

Gruppo di settore	Codici attività Ateco 2007	Valore soglia ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche,	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 –	15.000	78%

Gruppo di settore	Codici attività Ateco 2007	Valore soglia ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	87 – 88)		
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	20.000	67%

### **Regime forfetario - agevolazione ai fini contributivi - Art. 1, cc. 76-82**

Gli imprenditori (non i lavoratori autonomi) che possono aderire al regime forfetario possono fruire anche di agevolazioni contributive consistenti nella disapplicazione del minimale previsto ai fini del versamento dei contributi.

Pagheranno quindi i contributi INPS sull'importo del reddito, anche se inferiore ai contributi fissi previsti nei casi ordinari.

Ai già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, non si applica la riduzione a metà del contributo previdenziale (di cui all'art. 59, c. 15 L. 449/1997).

Il regime contributivo agevolato cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle ipotesi che permettono la permanenza nel regime forfetario.

Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche se si ritornasse, una volta usciti, nel regime forfetario.

L'accesso al regime contributivo agevolato avviene mediante comunicazione telematica di apposita dichiarazione che sarà messa a disposizione dall'Inps entro il termine di decadenza del 28.02 di ciascun anno.

### **Abrogazione di regimi agevolati e norme transitorie - Art. 1, cc. 85-88**

Con l'introduzione del regime forfetario vengono abrogati:

- il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);
- il Regime dei minimi (art. 27 D.L. 98/2011);

Chi nel 2014 si è avvalso del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o del regime dei minimi, ed è in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al nuovo regime forfetario, applica il nuovo regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Coloro che nel 2014 si sono avvalsi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, possono applicare, se spettante, la riduzione di 1/3 del reddito forfetario per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato per le nuove attività.

I soggetti che nel 2014 si trovavano nel Regime dei minimi possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

### **Detrazione erogazioni liberali a Onlus - Art. 1, cc. 137, 138**

Con decorrenza dall'anno 2015, è detraibile dall'imposta lorda il 26% delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui (il limite precedente era € 2.065), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Lo stesso limite è stato previsto per le erogazioni effettuate da società ed enti commerciali.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

### ***Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 626, 627***

Si ripropone anche per l'anno 2015 la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1.01.2015, non in regime d'impresa sulla base di una perizia giurata da redigersi entro il 30.06.2015.

Beneficiari della norma sono i soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori dell'esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).

Rispetto alle precedenti rivalutazioni raddoppia l'imposta sostitutiva, che è pari all'8% per terreni e partecipazioni qualificate (quote superiori al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) e del 4% per partecipazioni non qualificate.

L'imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2015 oppure in tre rate annuali scadenti il 30.6.2015, 30.06.2016 e 30.06.2017 con applicazione degli interessi del 3% annuo.

In caso di cessione di terreni in data anteriore al 30.06.2014, la perizia deve essere redatta e giurata prima della cessione.

### ***Ritenuta dell'8% sui bonifici per detrazioni da interventi edilizi e riqualificazione energetica - Art. 1, c. 657***

Le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta d'acconto dell'8% (anziché 4%), all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico.

### ***Capitali percepiti da assicurazioni sulla vita in caso di morte - Art. 1, cc. 658, 659***

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'Irpef solo per la parte a copertura del rischio demografico. Cade quindi la piena detassazione delle polizze vita.

La disposizione si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1.01.2015.

### ***Cfc e livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia - Art. 1, c. 680***

Nella disciplina Cfc (imprese estere controllate), la condizione che determina l'inclusione dei Paesi nella black list si verifica quando il livello di tassazione è inferiore al 50% di quello applicato in Italia.

Sono considerati privilegiati, in ogni caso, i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, anche se le controllate si trovano in Stati o territori che ordinariamente applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

### ***Reddito dei lavoratori frontalieri - Art. 1, c. 690***

Con decorrenza dal giorno 1.01.2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro (la franchigia precedente era di 6.700 euro).

### ***Redditi dei residenti a Campione d'Italia - Art. 1, c. 691***

Dal giorno 1.01.2015 i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF per l'importo eccedente 6.700 euro.

## **Novità IVA**

### ***Prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici – IVA non addebitata per applicazione del Regime del reverse charge - Art. 1, cc. 629, lett. a)***

Il regime dell'inversione contabile IVA (reverse charge) di cui all'art. 17 Dpr 633/1972 è esteso dal 2015 anche alle - prestazioni di servizi

- di **pulizia**
- di **demolizione**
- di **installazione di impianti**
- di **completamento**

relative ad edifici;

La norma non brilla per precisione lasciando indefinito l'ambito oggettivo delle operazioni. Non è infatti chiaro se le prestazioni citate debbano essere riferite solo e soltanto alle ipotesi letteralmente considerate o se invece si debba intendere che l'elencazione indichi le attività medesime come identificate dalla tabella ATECO. In questo ultimo caso, ritenuto quello più aderente all'intento del legislatore, le ipotesi di applicazione del reverse charge si applicano ad una gamma maggiore di servizi, ad esempio anche alle manutenzioni che non sono esplicitamente richiamate dalla norma, come da tabella:

	<b>codice ATECO</b>	<b>descrizione</b>
<b>Pulizia</b>	43.39	Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione ( <i>ndr</i> trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
	43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali ( <i>escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari</i> )
	81.29.10	Servizi di disinfestazione ( <i>con esclusivo riferimento a edifici</i> )
	N.B.	<i>Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99</i>
<b>Demolizione</b>	43.11.00	Demolizione ( <i>con esclusione della demolizione di altre strutture</i> )
<b>Impianti</b>	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – <i>NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso</i>
	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – <i>NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso</i>
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. ( <i>solo se riferite ad edifici</i> )
<b>Completamento</b>	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
	43.32.01	Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili – muratori ( <i>ndr</i> dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Diversamente da quanto già in vigore con riferimento alle prestazioni di subappalto in edilizia, che prevede l'applicazione del reverse charge solo se il cliente ed il fornitore esercitano attività riconducibili alla categoria F della tabella ATECO, questa nuova previsione si applica alle prestazioni sopra indicate, indipendentemente dall'attività svolta dal prestatore o committente e anche nei rapporti tra committente e appaltatore.

Ovviamente il reverse charge si applica solo per prestazioni rese ad altri soggetti passivi IVA, quindi non se il cliente è un privato o, ad esempio, un condominio.

La fattura per prestazioni eseguite in regime di reverse charge non esporranno l'IVA e porteranno la dicitura: << prestazione senza addebito dell'IVA ex art. 17, c. 6, lett.)a-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633 – inversione contabile >>

### ***Altre ipotesi di applicazione del Regime del reverse charge - Art. 1, cc. 629, lett. a)***

Non si applica l'IVA, e si attua l'inversione contabile dal 2015, anche a:

- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13.10.2003, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della medesima direttiva);

- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, ai sensi dell'art. 7-bis, c. 3, lett. a) Dpr 633/1972;

E' inoltre previsto il regime di reverse charge, ma subordinato al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, di una misura di deroga, anche per le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).

### ***Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (split payment) - Art. 1, cc. 629, lett. b) e c), 632, 633***

Con riferimento alle fatture emesse dal giorno 1.01.2015, l'IVA sulle le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, non sarà più corrisposta al fornitore ma sarà in ogni caso versata dagli enti pubblici direttamente all'Erario.

La fattura sarà comunque emessa normalmente con l'addebito dell'IVA ma il cliente riceverà in pagamento solo l'imponibile ed eventuali altri importi non soggetti o esclusi dall'IVA.

Ovviamente l'IVA sulle fatture emesse non dovrà essere computata nel calcolo della liquidazione periodica.

Questa disposizione non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (ad esempio avvocati, ingegneri, etc) ed alle operazioni da assoggettare al regime del reverse charge.

### ***Cessioni di bancali in legno - Art. 1, c. 629, lett. d)***

Le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati da cicli di utilizzo successivi al primo, ricadono nel regime di inversione contabile già vigente per la cessione di rottami (art. 74 74, settimo comma DPR 633/1972).

Al pagamento dell'imposta è quindi tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

### ***Iva e-book - Art. 1, c. 667***

Dal 2015 gli e-book, ai fini IVA, sono da considerare come libri. La norma prescrive infatti che siano tali tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Pertanto anche agli e-book si applica l'aliquota IVA ridotta del 4%,

### ***Aliquota Iva sulle cessioni di pellet - Art. 1, c. 711***

Dal 2015 l'aliquota Iva da applicare alle cessioni di pellet è quella ordinaria del **22%** (anziché il 10%).

## **Accertamento, riscossione, incentivi.**

### ***Informazioni finanziarie ai fini Isee - Art. 1, c. 314***

Le informazioni di natura finanziaria (dati bancari e postali, valore di giacenza media di depositi e conti correnti, ...) comunicate dagli intermediari finanziari all'**Agenzia delle Entrate** per le analisi del rischio di evasione saranno utilizzate anche per l'elaborazione ed il controllo dell'indicatore ISEE.



### **Nuovo ravvedimento operoso Art. 1, c. 637, lett. a) e b)**

La Legge di Stabilità per il 2015 ridisegna il ravvedimento operoso che sarà d'ora in avanti esperibile sino al termine di decadenza dell'azione accertatrice e non più entro l'anno successivo.

Altra novità è la circostanza che il ravvedimento è attivabile anche dopo l'avvio di attività di controllo da parte del Fisco (ma solo prima del ricevimento di avvisi bonari o avvisi di accertamento e/o liquidazione).

Varia anche la misura delle riduzioni proposte dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997 come da tabella:

Tipologia violazione cui si rimedia	Termine per ravvedimento	Riduzione sanzione rispetto al minimo
Mancato versamento del tributo	30 giorni dalla scadenza	1/10 del minimo
Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è prevista dichiarazione)	1/9 del minimo
	Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione)	1/8 del minimo
	Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione)	1/7 del minimo
	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione)	1/6 del minimo
	Dopo la constatazione della violazione tramite PVC	1/5 del minimo
Presentazione tardiva della dichiarazione (senza che scatti l'omissione)	Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione	1/10 del minimo

### **Associazioni sportive dilettantistiche. Tracciabilità pagamenti - Art. 1, c. 713**

Dal 2015 i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati, se di importo **superiore a 1.000 euro**, devono avvenire tramite conti correnti bancari o altri mezzi di pagamento tracciabili.

Il precedente limite era di euro 516.46.

### **Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, cc. 118, 119, 120, 121**

Con lo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, sulle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1.01.2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.2015,

L'esonero è previsto per un periodo massimo di 36 mesi e sono esclusi i contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'agevolazione spetta in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il presente beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L'esonero non spetta inoltre in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 C.C.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2015.

L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed in funzione delle risorse disponibili.

Per il settore agricolo sono previste regole particolari.

In relazione alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1.01.2015 sono soppressi i benefici contributivi di cui all'art. 8, c. 9 L. 407/1990, che prevedeva la riduzione al 50%, per un periodo di 36 mesi, dei contributi previdenziali e assistenziali nei confronti dei datori di lavoro per assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi.

### **Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo Art. 1, cc. 35, 36**

Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno per euro 30.000.

Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non è considerata attività di ricerca e sviluppo la modifica ordinaria o periodica apportata a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Per la determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all'allegato 1 annesso alla presente disposizione;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. Finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, al netto dell'Iva;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per le spese relative alle lettere a) e c) il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle medesime.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Al credito d'imposta non si applicano il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).

Con l'introduzione di questo credito d'imposta vengono a decadere, dal 31.12.2014:

- il contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24 D.L. 83/2012);
- il credito di imposta riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 95-97 L. 228/2012).

La spettanza del credito d'imposta deve essere certificata, ed allegata al bilancio, dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, iscritti quali attivi nel relativo registro. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi

dell'art. 10 del D. Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il **limite massimo di euro 5.000**.

### **Responsabilità solidale settore del trasporto - Art. 1, c. 248**

Nel contratto di trasporto sono abrogati i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore.

Per garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del Durc. Il committente che non esegue la verifica è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.

Sono escluse dalla solidarietà le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica, oltre agli oneri già indicati, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del Codice della strada, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a 3 mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

## **VARIE**

### **ENASARCO – nuove aliquote, massimali e minimali**

Dall'anno 2015 il contributo Enasarco sulle provvigioni passa dal 14,20% al 14,65%, sempre dovuto per metà a carico dell'agente e per metà a carico del preponente.

La nuova aliquota si applica su tutte le provvigioni maturate dal 01/01/2015 mentre su quelle maturate precedentemente e non ancora pagate dalla casa mandante permane la vecchia aliquota del 14,20%.

Variano anche i massimali ed i contributi minimali:

<b>agenti o rappresentanti</b>	<b>Massimale provvigionale annuo</b>	<b>minimale</b>
Monomandatari	37.500,00	824,00
Plurimandatari	25.000,00	412,00

Per gli Agenti società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) per il 2015 l'aliquota contributiva è della misura del 3,60% fino a 13 milioni di provvigioni di cui lo 0,80 % a carico dell'Agente di società e del 2,80 % a carico della preponente. La Fondazione Enasarco comunicherà a breve l'importo dei minimali contributivi, rivalutati in base all'indice ISTAT.

Il versamento deve essere effettuato dal mandante entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.